

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 596 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 21/07/2022

CONTRATTO

per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici

CODICE CIG n. 9220999119

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, , in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente aggiudicatore" o "AGS";

e

EDENRED ITALIA S.r.l. (cod. fisc. 01014660417 e p. iva 09429840151) con sede in via Pirelli Giovanni Battista, n. 18 a Milano, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MI - 1254788 del 16.09.1987, nella persona del suo legale procuratore speciale Sig. Paolo Musazzi, nato a Legnano (MI) il 03.05.1967, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27/5 del 05.05.2022 è stata approvata la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 2 comma 2 del

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto con l'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 improntata al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L., dell'importo di € 147.000 oltre iva, con facoltà per l'Ente aggiudicatore di esercitare l'opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto, nonché per l'opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto per un importo complessivo stimato pari ad € 451.500 oltre iva;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 76/2022 del 06.06.2022, all'esito della procedura di gara, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto è stato affidato alla società EDENRED ITALIA S.r.l. di Milano, la quale ha offerto il ribasso del 10% sul valore nominale del buono pasto di € 10,50 e lo sconto incondizionato del 10% verso gli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto;

- **che** l'esito della procedura è stato regolarmente pubblicato;

- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti:

- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.1);
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.2);
- Cauzione definitiva (all.3);
- Capitolato speciale descrittivo prestazionale (all.4).

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società EDENRED ITALIA S.r.l. di Milano, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 10,50 (dieci/50) al netto di iva a favore del personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione allegata di cui all'art. 1.

Articolo 3 – Importo contrattuale e modalità di pagamento

Con la società aggiudicataria viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 132.300 oltre iva che verrà corrisposto da AGS all'Appaltatore secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Il corrispettivo dell'appalto è rappresentato dallo sconto offerto in sede di gara dall'Appaltatore, per ciascun buono pasto avente valore nominale di € 10,50 fino al 31.12.2023 (e in caso di eventuale prosecuzione, di € 11 dal 01.01.2024), e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dall'Ente aggiudicatore ed effettivamente consegnato.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

Il corrispettivo per ciascun buono pasto è fisso e invariabile e come tale si intende comprensivo di ogni onere e spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 4%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga, infine, ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 5 – Obblighi dell'Appaltatore

Il servizio viene concesso dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui alla documentazione richiamata al precedente art. 1.

Articolo 6 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione

231 - Anticorruzione

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello

di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;
- c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi SpA, espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Durata del contratto

La durata del servizio è di 12 mesi naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di stipula del contratto, salva consegna anticipata del servizio. L'Ente aggiudicatore si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto, con eventuale ulteriore proroga contrattuale per uguale durata e alle medesime condizioni contrattuali, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto.

Articolo 8 – Penali

Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'Appaltatore, si applicheranno le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nell'articolo 7 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari a euro 147;
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto elettronici come indicati nell'articolo 8, del sopracitato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari a euro 147;
- c) per ogni giorno di ritardo nella risoluzione delle difformità/problematiche rispetto ai termini indicati all'articolo 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari a euro 147, salvo l'Appaltatore dimostri l'oggettiva complessità della problematica denunciata;
- d) per ogni mancata accettazione del Buono pasto presso gli esercizi convenzionati sarà applicata una penale pari a euro 45 a Buono pasto non accettato;
- e) per ogni mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto presso

- gli esercizi convenzionati, sarà applicata una penale pari a euro 45 a Buono pasto non riconosciuto nel valore nominale;
- f) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dell'elenco esercenti di cui all'articolo 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari a euro 147;
 - g) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di integrazione dell'elenco esercenti di cui all'articolo 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari a euro 147;
 - h) per ogni esercizio che si riscontri in difetto rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Ente aggiudicatore di cui all'articolo 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari a euro 147, salvo l'Appaltatore dimostri l'impossibilità oggettiva di sostituire l'esercizio con altro equivalente;
 - i) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la comunicazione semestrale del report degli esercizi attivi, cessati e subentrati di cui all'articolo 13.5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari a euro 147;
 - j) per ogni giorno di interruzione della funzionalità del programma o dell'applicazione, sarà applicata una penale pari a 147, salvo l'Appaltatore dimostri che l'interruzione è dovuta a cause estranee alla propria volontà e controllo;
 - k) per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto elettronici di cui all'articolo 11 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso iva) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il

risarcimento del maggior danno;

l) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dei contatti del Responsabile del servizio di cui all'articolo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà applicata una penale pari a euro 147;

m) per ogni mancato riscontro da parte del Responsabile del servizio di cui all'articolo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, a una chiamata da parte dell'Ente aggiudicatore, sarà applicata una penale pari a euro 45;

n) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione o nella funzionalità del numero verde di emergenza per i dipendenti, sarà applicata una penale pari a euro 147.

Qualora l'importo delle penali di cui sopra, anche se imputate a differenti violazioni, raggiunga un valore pari al 10% del l'importo contrattuale, l'Ente aggiudicatore avrà diritto di risolvere il contratto, escusse le penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. È facoltà dell'Ente aggiudicatore detrarre gli importi delle penali dalle somme richieste nelle fatture successive alle irregolarità contestate.

L'Ente aggiudicatore provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'Ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore nei predetti termini, applicherà le penali previste nel presente articolo a valere sulla garanzia definitiva o sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente contratto sono di regola contabilizzate in

detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in 5.292 euro a mezzo garanzia fideiussoria n. 18.163 rilasciata in data 08.06.2022 della Banca Passadore & C. pari al 4% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 3).

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto l'aggiudicatario è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

Articolo 11 – Polizza assicurativa

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente aggiudicatore da

tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Ente aggiudicatore.

Articolo 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'Appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del servizio impartendo all'Appaltatore le istruzioni e direttive necessarie.

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'Appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'Appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Articolo 13 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

Articolo 14 – Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, la cui prevalente esecuzione è riservata all'affidatario.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti di cui all'art. 105 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nonché nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente aggiudicatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'Appaltatore dovrà:

- indicare all'atto dell'offerta il servizio o le parti di servizio che intende subappaltare;
- depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e, contestualmente, presentare l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

L'Ente aggiudicatore provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, salvo la riduzione dei termini prevista dall'art. 105 comma 18 del Codice; tale termine, può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Ente aggiudicatore corrisponderà gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all'Appaltatore, salvo i casi di cui al comma 13 del citato articolo 105. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 15 – Revisione prezzi

Su richiesta dell'Appaltatore, l'Ente aggiudicatore potrà valutare una revisione dei prezzi sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, disponibili al momento del pagamento del corrispettivo o sulla base di documentazione che comprovi oggettivamente l'eventuale aumento dei prezzi, da prodursi a onere dell'Appaltatore. La revisione dei prezzi, una volta verificata la fondatezza della richiesta a discrezione dell'Ente aggiudicatore, sarà comunque riconosciuta solo nel caso in cui le variazioni accertate risultano superiori al 10% del prezzo originario. L'Appaltatore ha la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 16 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

b) rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino la prestazione e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli

enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria)

eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Articolo 17 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'Appaltatore è risultato regolare.

Articolo 18 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato da AFOL Metropolitana – servizio per l'occupazione dei disabili di Milano con nota del 21.06.2022 acquisita al protocollo aziendale al n. 5341/22.

Articolo 19 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale di via Pirelli Giovanni Battista, n. 18 a Milano.

Articolo 20 – Controversie

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le

finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

Articolo 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

Articolo 23 – Clausola di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni che l'Ente aggiudicatore indicherà come segreti, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, società controllate, controllanti o collegate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto in danno

dell'Appaltatore, con conseguente diritto al risarcimento del danno. Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente aggiudicatore.

Articolo 24 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 25 – Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 26 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Articolo 27 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all. 1);
- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.2);
- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 3);
- Capitolato speciale descritto prestazionale (all. 4).

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente

documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore
Edenred Italia S.r.l.
Il Procuratore speciale
(Paolo Musazzi)

L'Ente aggiudicatore
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)